



Tonucci & Partners

Novità in materia di rottamazione dei ruoli

*DL 16.10.2017 n. 148
conv. L. 4.12.2017 n. 172*

1. INTRODUZIONE

Con la Legge 4.12.2017 n. 172, pubblicata sulla G.U. 5.12.2017 n. 284, è stato convertito, con modificazioni, il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”.

Il provvedimento citato ha introdotto alcune novità in materia di rottamazione dei ruoli, opzione finalizzata allo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, precedentemente regolata dal DL 22.10.2016 n. 193, relativamente alla quale riteniamo opportuno ricordare che:

- l'art. 6 del DL n. 193/2016 aveva previsto la possibilità di fruire della rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016;
- per poter beneficiare della precedente rottamazione sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017
- la rottamazione era applicabile non soltanto alle entrate tributarie (imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali riscossi dall'ex Equitalia), ma anche ai contributi previdenziali ed assistenziali (non solo riconducibili all'INPS, ma pure alle Casse professionali ed agli altri enti di previdenza e di assistenza);
- le rate, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (l'ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai debitori, potevano al massimo essere cinque, le cui prime due con scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017.

2. RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI TRASMESSI DAL 2000 AL 2016

Ai sensi dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017, è stata introdotta la possibilità di riammissione alla procedura di rottamazione per i debitori che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017, in relazione ai carichi trasmessi dal 2000 al 2016.

La riammissione alla rottamazione segue la stessa procedura quella prevista originariamente dall'art. 6 del DL 193/2016, e quindi:

- vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della Riscossione con le relative eccezioni;
- non è prevista per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;



- **comporta ancora l'intero stralcio delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili connesse alle violazioni previdenziali e degli interessi di mora;**
- se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
- gli importi a titolo di capitale, gli interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione (parametrati al dovuto) andranno corrisposti per intero;
- non è necessario rottamare tutti i carichi, essendo consentita anche una rottamazione parziale.

3. ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE E MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SCADENTI AL 31.12.2016

Inoltre, la nuova normativa accorda ai contribuenti con piani di dilazione non in regola al 31 dicembre 2016, di accedere comunque all'opzione della rottamazione presentando apposita domanda entro il 15 maggio 2018.

In tal caso, a seguito della fase istruttoria dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per determinare il saldo a debito, il pagamento delle rate scadute, che costituisce condizione di accesso alla rottamazione, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2018; il pagamento del dovuto residuo, liquidato ulteriormente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà essere oggetto di ulteriore dilazione come segue:

- I. 31 ottobre 2018, versamento 40% dell'importo;
- II. 30 novembre 2018, versamento 40% dell'importo;
- III. 28 febbraio 2019, versamento 20% dell'importo.

Le indicate scadenze dovranno essere rispettate anche dai contribuenti con cartelle notificate tra il 2000 e il 2016 e che non avevano presentato precedente domanda di adesione alla rottamazione Equitalia dei ruoli.



In alternativa alla dilazione, il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 31.10.2018.

4. ESTENSIONE DELLA ROTTAMAZIONE AI CARICHI TRASMESSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NEL PERIODO DALL'1.1.2017 AL 30.9.2017

Ai sensi dell'art. 1 del DL 148/2017 convertito, la rottamazione dei ruoli è stata ulteriormente estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2017 al 30.9.2017 e segue le stesse regole di quella prevista originariamente. La richiesta di definizione, secondo la nuova modulistica, deve essere presentata entro il 15.5.2018.

Gli importi dovuti, liquidati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, potranno essere pagati in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:

- I. 31.7.2018;
- II. 30.9.2018;
- III. 31.10.2018;
- IV. 30.11.2018;
- V. 28.2.2019.

5. POSTERGAZIONE RATE

In seguito all'approvazione in via definitiva del DL 148/2017 cit., è stato previsto che le rate in scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017 potevano essere pagate non più al 30.11.2017 (come previsto in precedenza) ma al 7.12.2017.

Una ulteriore modifica riguarda la postergazione della rata scadente il prossimo 30 aprile 2018 al 31 luglio 2018. Nessun cambiamento è previsto, invece, per l'ultima rata che permane come scadente il 30 settembre 2018.

Because we care.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Florence

Via Gustavo Modena, 21
50121 (FI)
T +39 055 5048523
F +39 055 5532000
firenze@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrade

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com